

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 30-03-2009
REGIONE LAZIO
Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 14 del 14 aprile 2009

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)

1. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

“6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.”.

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 marzo 2009

Marrazzo